

ACCERTAMENTO

Il curatore fallimentare deve rispondere ai questionari del Fisco

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 2847**, depositata ieri, 31 gennaio, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente **principio di diritto**: ***“Il curatore del fallimento, in quanto detentore delle scritture contabili dell’impresa assoggettata a fallimento, ha l’onere di fornire informazioni all’amministrazione finanziaria a termini dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 in risposta ai questionari, ancorché precedentemente inviati all’imprenditore in bonis, rientrando tale obbligo nella disponibilità delle scritture contabili da parte del curatore, nonché nel più generale obbligo del curatore di esibizione delle scritture contabili a chi ne abbia diritto, salvo che si provi che il curatore o l’imprenditore in bonis non via abbia potuto adempiere, nel termine concesso, per causa non imputabile”.***

Una Spa riceveva **due questionari da parte dell’Agenzia delle entrate** con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla **deducibilità di costi relativi ad operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata**, con concessione di un **termine di 90 giorni**.

Durante questo lasso di tempo, però, la società **falliva**, motivo per cui **non trasmetteva alcuna risposta e veniva conseguentemente notificato avviso di accertamento** con il quale venivano considerati **indeducibili** i suddetti costi.

Il **curatore** produceva, in sede di **accertamento con adesione**, e, poi, in **contenzioso**, la documentazione attestante la sussistenza delle **esimenti** di cui all'[articolo 110, comma 11, Tuir](#).

L’Ufficio riteneva pertanto **violate** le disposizioni di cui all'[articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), in forza delle quali ***“Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.***

Il successivo **comma 5** dello stesso [articolo 31 D.P.R. 600/1973](#), tuttavia, prevede che le **cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente** che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di **non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione ha ritenuto, ha attribuito rilevanza essenziale alle previsioni dell'[articolo 86, comma 1, lett. c\), L.F.](#), che impone **l'obbligo di consegnare al curatore**, tra l'altro, **le scritture contabili e ogni altra documentazione** dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria (obbligo, tra l'altro, **sanzionato**, in caso di inosservanza, in capo al fallito).

Il **curatore**, quindi, **deve acquisire la documentazione dell'impresa fallita**, al fine di procedere alla **ricostruzione dell'attività gestoria**, dovendo altresì **redigere il bilancio** dell'ultimo esercizio e predisporre le rettifiche al bilancio preparato dall'imprenditore.

Da ciò ne discende, secondo la Corte di Cassazione, che **il curatore può essere destinatario della richiesta di acquisizione di documentazione** da parte dell'ufficio ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#).

D'altra parte, lo stesso [articolo 86 L.F.](#), già citato, al **comma 2** prevede che **il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto**.

Il curatore, pertanto, **non può sottrarsi alle richieste istruttorie dell'Ufficio finalizzate alla richiesta di documentazione**.